Allegato "C" al n. 10.068/6799 di repertorio

STATUTO "ASSOCIAZIONE GEMME DORMIENTI ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GEMME DORMIENTI *Ente del Terzo Settore (ETS) " d'ora in avanti "Associazione"*

L'Associazione è stata costituita il 28 marzo 2011 per volontà della Dottoressa Mariavita Ciccarone insieme all'architetto Antonio D'Ambrosio e alla Professoressa Vittoria Iavarone, con lo scopo di preservare la fertilità nelle/i pazienti oncologiche/i o affette/i da malattie croniche invalidanti per garantire loro: assistenza e accompagnamento nell'ambito della preservazione, sia con assistenza attiva che con counselling nutrizionale e psicologico.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Roma (RM), ed ha durata a tempo indeterminato. La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, in Italia o all'estero.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

FINALITA'

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

ATTIVITA'

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche in particolare pazienti affette/i da patologie oncologiche e croniche invalidanti (es: malattie autoimmuni o ad eziologia ignota, malattie reumatiche, endometriosi, POF, etc).

Nel perseguire le finalità suindicate l'associazione intende svolgere, in particolare, le seguenti attività:

1. azioni finalizzate alla protezione della fertilità in pazienti affette/i da patologie

oncologiche e malattie croniche, degenerative e invalidanti;
2. preservare la capacità riproduttiva di queste/i pazienti mediante azioni coordinate da parte di un team medico multidisciplinare che coinvolga varie competenze, che vanno dalla ginecologia all'oncologia, all'oncoematologia, alla psichiatria, etc;
3. indirizzare i/le pazienti precocemente verso le cure appropriate, dopo averli/averle informati/e sui potenziali rischi per la propria fertilità, fornendo loro la possibilità di accedere alle attuali opzioni terapeutiche protettive documentate e di partecipare a protocolli sperimentali;
4. svolgere attività di psicoterapia, consulenza psichiatrica e psicodiagnosi per i pazienti; svolgere attività di bioetica e consulenza nutrizionale;
5. svolgere, avvalendosi di un team medico, attività di Medicina personalizzata e di precisione, Medicina Preventiva, Predittiva e Partecipativa;
6. promuovere rapporti e collaborazioni scientifiche con associazioni mediche e non nazionali ed internazionali, scambiare conoscenze e migliori prassi relative alle problematiche sanitarie che rientrano nell'ambito della protezione della fertilità;
7. promuovere ed organizzare la raccolta e la diffusione di dati, analisi ed informazioni mediche, realizzare pubblicazioni a scopo scientifico e divulgativo attinenti alle finalità associative anche attraverso accordi con istituti scolastici, Università ed altri;
8. promuovere e organizzare conferenze, convegni, seminari di aggiornamento, comitati scientifici anche in collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati, consorzi che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
9. promuovere, direttamente o tramite accordi e/o convenzioni con Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Università e/o Fondazioni e/o altre Associazioni e/o Enti privati di qualsiasi tipo, consorzi, italiani o esteri, tirocini formativi ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i;
10. svolgere, in regime di accreditamento con Amministrazioni pubbliche, attività aventi finalità sociali in conformità ai propri fini istituzionali-statutari, e promuovere progetti nell'ambito del Servizio Civile nazionale;
11. svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità;
12. partecipare a bandi e a gare per l'erogazione di finanziamenti, programmi di ricerca e innovazione promossi dallo Stato, da Enti pubblici o privati, e dall'Unione Europea;
13. Organizzare e gestire una scuola di alta formazione in oncofertilità o corsi di alta formazione in oncofertilità;
L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto

legislativo.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed eventuali Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

I sostenitori non assumono la qualità di associati.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo s*tatus* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Ogni associato, purchè regolarmente iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi amministrativi dell'associazione nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi della Associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda, motivando l'eventuale diniego di ammissione.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti

all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato) facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo o all'Organo di Controllo che ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

ART. 10) La qualifica di associato è a tempo indeterminato e non trasmissibile, tuttavia lo status di socio si perde per decesso, recesso, o esclusione. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, con delibera motivata.
Tale provvedimento deve essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima successiva convocazione.
L'associato può essere riammesso qualora siano venute a cessare le cause dell'esclusione.
Ciascun associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
Affinché il recesso abbia effetto allo scadere dell'anno in corso esso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.
Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo, qualora nominato;
- il Revisore legale, qualora nominato;

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
a. approvare il bilancio di esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o

ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
b. nominare e revocare i membri del consiglio direttivo;
c. nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o , ove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa.
d. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi le linee generali del programma di attività dell'associazione;
e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
g. approvare ii regolamenti;
h. deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione.
i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.
All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mano, lettera raccomandata, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Qualora l'Assemblea sia prevista in modalità di videoconferenza, l'avviso dovrà indicare la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. La convocazione dovrà avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni segrete.
ART. 14) L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai

presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) purché ricorrano le seguenti condizioni:
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano compresenti nel luogo di convocazione il Presidente dell'Assemblea e il verbalizzante.
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può consentire l'espressione del voto per corrispondenza a mezzo posta certificata o posta raccomandata, il tutto nel rispetto delle norme di cui al Codice del Terzo settore. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere: il testo delle deliberazioni proposte per esteso, nonché l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale la stessa deve pervenire al destinatario. La scheda di voto deve pervenire a mezzo posta raccomandata ovvero a mezzo PEC. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute all'associazione entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti l'assemblea. Il voto espresso per corrispondenza conserva validità anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni della stessa assemblea.
ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 16) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.
Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio può attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
ART. 18) Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l'Assemblea degli associati;
– provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
– sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;
- proporre all'Assemblea i soggetti designati per ricoprire il ruolo di membri del

Comitato scientifico.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, promuove la raccolta di fondi, procede alla nomina dei dipendenti, impiegati e consulenti determinandone la retribuzione, nei limiti di legge e di statuto, redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione che deve essere approvato dall'assemblea dei soci e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.
Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
È ammesso l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione (skype, video conferenza, teleconferenza) purché ricorrano le seguenti condizioni:
- che sia consentito a chi presiede la riunione del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano compresenti nel luogo di convocazione chi presiede la riunione del Consiglio e il verbalizzante.
ART. 19) I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Di ogni deliberazione del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Associazione nonché dal Segretario, trascritto sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Assemblea o il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 20) Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo al quale compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi, anche in giudizio.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione, ove non già individuato nella delibera di nomina dell'Assemblea, è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro; dura in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può anche delegare a terzi il compimento di atti determinati.
Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Alla dottoressa CICCARONE MARIAVITA, nata a Bari (BA) il giorno 8 giugno 1963, cessata la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, sarà automaticamente conferito il titolo di Presidente Onorario, quale riconoscimento dell'impegno personale da lei profuso per la costituzione e la crescita dell'Associazione nel perseguimento delle sue finalità, e dei meriti personali e professionali che costituiscono un fondamentale contributo per la vita della Associazione.
Ai successivi presidenti che avranno concluso il mandato durante il quale si saranno distinti per particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà deliberare il conferimento del titolo di Presidente Onorario od Emerito.
ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Il segretario ed il Tesoriere possono anche essere la stessa persona.
ART. 22) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.
La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei diritti e dei beni, mobili e immobili, di titolarità dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
In caso di riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio si compone di:
a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero).
Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.
Art. 24) Le somme versate per il pagamento delle quote annuali di adesione all'Associazione rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, ove nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con decisione del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, su conforme parere del competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Firmato: Mariavita Ciccarone;

Barbara Franceschini (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. n. 82/2005,che si trasmette ad uso consentito